

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Parte ricorrente adisce questo Arbitro esponendo di intrattenere con l'intermediario resistente un rapporto di conto corrente di corrispondenza al quale è associata una carta prepagata. Lamenta che, da diversi mesi, tale strumento risulta bloccato, precludendo qualsiasi movimentazione, ivi incluse le operazioni di ricarica e accredito. La parte precisa di aver esperito infruttuosamente diversi tentativi di ripristino dell'operatività, sia tramite l'applicativo di *mobile banking*, sia tramite portale *web*, e di aver vanamente sollecitato la risoluzione della problematica. Chiede, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità del blocco, con conseguente condanna della resistente al ripristino della piena funzionalità dello strumento, nonché il riconoscimento di un indennizzo per i disagi subiti.

Costituitosi nel procedimento, l'intermediario eccepisce la piena legittimità e correttezza del proprio operato, deducendo che il blocco della carta trae origine dalla notifica di un atto di pignoramento presso terzi in danno del cliente. In ossequio al dettato normativo, la parte evidenzia di aver assunto le vesti di terzo custode ai sensi dell'articolo 546 cod. proc. civ., con il conseguente obbligo di vincolare il credito indicato nell'atto di pignoramento, sottraendolo alla disponibilità del debitore esecutato. Per tale ragione, l'intermediario ha inibito in via cautelativa la ricarica dello strumento di pagamento. Tale blocco, continua la parte, non può essere allo stato rimosso poiché, sebbene l'importo pignorato sia stato già accantonato, non è pervenuta alcuna comunicazione formale da parte del creditore procedente in ordine all'estinzione o alla rinuncia della procedura esecutiva. L'intermediario deduce, pertanto, l'impossibilità giuridica di procedere allo sblocco della carta in pendenza della procedura esecutiva, chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a valutare la legittimità della condotta dell'intermediario resistente, il quale ha apposto un blocco all'operatività della carta prepagata associata al conto corrente del ricorrente in conseguenza della notifica di un atto di pignoramento presso terzi.

Nel caso in esame, risulta provata l'avvenuta notifica all'intermediario di una procedura esecutiva in danno del cliente. Da ciò discende che l'inibizione dell'operatività dello strumento di pagamento costituisce un atto necessitato, posto in essere in rigoroso adempimento di un preciso obbligo di legge a tutela della garanzia patrimoniale del creditore procedente che fa assumere all'intermediario la veste di terzo custode e impedisce di disporre autonomamente la rimozione del blocco, fintanto che la procedura esecutiva risulti pendente. In pendenza della procedura, infatti, lo svincolo delle somme e la cessazione degli obblighi di custodia non possono prescindere dall'emissione di un formale provvedimento da parte del Giudice dell'esecuzione, quale un'ordinanza di assegnazione, di estinzione o di improcedibilità, ovvero da una rituale comunicazione di rinuncia agli atti da parte del creditore procedente. Nessuna di tali circostanze risulta essersi verificata nel caso di specie, pur essendo stato raggiunto l'importo pignorato. L'intermediario non ha, pertanto, alcun potere discrezionale di eludere il vincolo pignoratizio, esponendosi in caso contrario a gravi responsabilità dirette nei confronti del creditore esecutante. Ne consegue che l'operato dell'intermediario risulta immune da censure, in quanto del tutto conforme ai doveri imposti dalla legge.

Da ultimo, occorre ricordare che ogni eventuale doglianza relativa alla misura, all'estensione o alla perduranza del vincolo esecutivo esula dalla cognizione dell'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE